

Avviso ai fornitori

Come noto, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, all'articolo 1, ha ampliato la platea di soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split payment", introdotto dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 e disciplinato dall'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, includendo, tra gli altri, anche le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, direttamente dai comuni.

Pertanto, con decorrenza 1 luglio 2017, e salvo casi di inapplicabilità (cfr. a titolo esemplificativo operazioni soggette al regime di inversione contabile – cosiddetto “reverse charge”) anche alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali è emessa fattura nei confronti di ATAC S.p.A si applicheranno le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Le fatture non conformi alla suddetta normativa, ovvero che non recheranno l'indicazione del regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 in tutti i casi in cui trova applicazione, verranno restituite all'emittente per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità

Via Prenestina 45, 00176 Roma

www.atac.roma.it

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Roma Capitale

P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. pari a Euro 179.519.299,00 int. versato.

Iscri. CCIAA di Roma n. 961692 del 18/12/2000